Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 27 SETTEMBRE 1969:

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1969.

Elenco delle discipline affini valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri.

(7871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1684.**

Erezione in ente morale del Comitato internazionale per lo sviluppo delle attività educative e culturali in Africa.

N. 1684. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, il Comitato internazionale per lo sviluppo delle attività educative e culturali in Africa (CIDAECA) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 55. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1969, n. **631**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Lagonegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Lagonegro (Potenza) gestisce l'ospedale civile del predetto comune;

Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Lagonegro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Lagonegro (Potenza) è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) edificio adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Lagonegro, per un valore approssimativo di lire 109.603.000;

b) beni mobili costituiti da attrezzature sanitarie, arredi, ecc., specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e per l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di lire 73.635.579;

c) passività, alla data del 15 giugno 1969, per acquisto medicinali, generi alimentari, ecc., per un ammontare complessivo di lire 111.789.850;

d) attività, alla data del 15 giugno 1969, per crediti con gli enti mutualistici e i comuni per rette di degenza, per anticipazioni recuperabili al personale dipendente e per crediti con la Cassa nazionale di conguaglio, per un totale di lire 134.274.935.

Il medico provinciale di Potenza, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbilca italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **632**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione cav. del lav. Alfonso Coin », con sede in Venezia.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione cav. del lav. Alfonso Coin », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **633**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club di Foligno.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club di Foligno.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **634**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club volovelistico Alta Lombardia, con sede in Varese.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club volovelistico Alta Lombardia, con sede in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **635**.

Cambiamento della denominazione della casa delle figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di Don Bosco, denominata « Istituto Santa Cecilia - Centro italiano opere salesiane femminili religioso-sociali », con sede in Roma.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione della casa delle figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di Don Bosco, denominata « Istituto Santa Cecilia - Centro italiano opere salesiane femminili religioso-sociali », con sede in Roma, in « Centro italiano opere femminili salesiane » (C.I.O.F.S.).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 636.

Soppressione della parrocchia di S. Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce e trasferimento del relativo beneficio in Marano di Napoli.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 12 marzo 1968, integrato con dichiarazione del 30 giugno successivo, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce in Napoli, nella parrocchia limitrofa di S. Arcangelo agli Armieri, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale in rione « Marano » della stessa città, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 637.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Caltagirone, dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Caltagirone (Catania), dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 50. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1968.

Trattamento economico del personale medico di ruolo in servizio presso le istituzioni psichiatriche dipendenti da enti pubblici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica;

Vista la legge 14 febbraio 1904, n. 36, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 431 che prevede il concorso dello Stato nella spesa che dovranno sostenere gli enti pubblici, da cui dipendono ospedali psichiatrici, per adeguarsi al disposto della norma stessa;

Considerato che la determinazione degli stipendi tipo e delle altre indennità in favore del personale non medico è in corso di elaborazione e che, intanto, appare opportuno stabilire gli emolumenti spettanti ai medici;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento economico del personale di ruolo, in servizio presso le istituzioni psichiatriche dipendenti da enti pubblici è determinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli stipendi base pensionabili, per il personale medico di ruolo, nelle misure mensili ed al lordo delle ritenute di legge vengono stabiliti come appresso:

a) Direttori, direttori di centri di igiene mentale: 1ª classe: L. 436.701 - 2ª classe: L. 407.688 - 3ª classe: L. 335.567 - 4ª classe: L. 293.595;

b) Primari, igienisti, psicologi: 1ª classe: L. 415.906 - 2ª classe: L. 388.275 - 3ª classe: L. 319.587 - 4ª classe: L. 279.616;

c) Aiuti, nonchè pedopsichiatri e psicologi addetti ai centri di igiene mentale: 1ª classe: L. 231.711 - 2ª classe: L. 200.203;

d) Assistenti nonchè medici psichiatri addetti ai centri di igiene mentale: 1ª classe: L. 167.944 - 2ª classe: L. 127.614.

Ai fini di eventuali ricostruzioni di carriera, le qualifiche di primario e di direttore vengono considerate equipollenti.

Art. 3.

Per i direttori, i primari e le qualifiche assimilate di cui al precedente articolo la permanenza nelle classi di stipendio è fissata in 5 anni per la 4ª classe ed in 4 anni per la 3ª e 2ª classe.

Per gli aiuti e qualifiche equiparate la permanenza nella 2ª classe è di 4 anni. Per gli assistenti e qualifiche equivalenti la permanenza nella 2ª classe è limitata ad un anno.

Art. 4.

Dalla data di attribuzione della 1ª classe nonchè nel periodo di servizio intercorrente tra una classe di stipendio e l'altra, al personale interessato competono scatti biennali in misura del 2,50% sullo stipendio lordo riassorbibili all'atto del passaggio alle classi superiori.

Art. 5.

Al personale che ricopre interinalmente posti previsti in pianta organica, spettano lo stipendio base, alle classi iniziali delle rispettive qualifiche e tutti gli altri emolumenti determinati per il personale di ruolo.

Al predetto personale, vengono corrisposti scatti di stipendio biennali nella misura del 2,50% dello stipendio lordo, decorrenti dalla data di inizio del servizio in qualifica eguale o corrispondente a quella ricoperta.

Al personale di ruolo, incaricato interinalmente dello espletamento di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, sotto forma di assegno *ad personam* non pensionabile, la differenza tra il trattamento economico e le altre indennità proprie di dette qualifiche e quelli percepiti per effetto della qualifica di appartenenza.

Art. 6.

A tutto il personale medico, di ruolo e non, sempre al lordo delle ritenute di legge, vengono corrisposte le seguenti competenze accessorie:

a) un'indennità sostitutiva dei compensi fissi pari:

a L. 250.000 mensili per i direttori di istituti psichiatrici e per i centri di igiene mentale;

a L. 190.000 mensili per i primari e qualifiche equiparate;

a L. 140.000 mensili per gli aiuti e qualifiche equiparate;

a L. 100.000 mensili per gli assistenti e qualifiche equiparate;

b) un'indennità annua di ricerca scientifica di lire 510.000 per i direttori, primari e qualifiche equiparate; di L. 240.000 per gli aiuti e di L. 120.000 per gli assistenti;

c) un'indennità giornaliera di rischio pari a L. 300 per ogni effettiva presenza;

d) l'indennità integrativa speciale nella misura fissata annualmente dal Ministro per il tesoro ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324;

e) un'indennità ospedaliera, in ragione di 60.000 annue.

Le indennità previste dalle lettere *c*), *d*), *e*), del presente articolo beneficiano del concorso dello Stato se il finanziamento di esse non grava sugli enti pubblici da cui dipendono ospedali psichiatrici.

Art. 7.

A partire dalla data del presente decreto, gli enti pubblici, da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri d'igiene mentale, ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, devono stabilire che i sanitari sono tenuti a prestare un orario di servizio non inferiore, in nessun caso, a 5 ore giornaliere per i direttori ed i primari e qualifiche equiparate ed a 6 ore giornaliere per gli aiuti ed assistenti.

Art. 8.

Il rimborso, in favore delle Amministrazioni provinciali e degli altri enti da cui dipendono ospedali psichiatrici delle somme erogate o da erogare per effetto del presente decreto, sarà effettuato in conformità dell'articolo 7 della citata legge n. 431, per un importo presumibile di lire 2 miliardi da prelevarsi, per l'anno 1968, dal fondo di cui all'art. 5 della predetta legge n. 431.

Detta spesa graverà sul capitolo 1177 dell'esercizio finanziario 1968 del Ministero della sanità e sarà ripartita con successivo provvedimento.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Ministro per la sanità
ZELIOLI LANZINI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 253

(8922)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1969.

Norme per l'ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione degli strumenti per pesare di tipo speciale, a funzionamento automatico o non, genericamente denominati « bilance per centrali di betonaggio », destinati ad essere inseriti in apparecchiature per la fabbricazione del calcestruzzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1902, n. 9855, e sue successive modifiche, che approva le istruzioni tecniche per l'esecuzione del regolamento precitato;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Rilevato che negli ultimi anni si è rapidamente diffuso il servizio di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, e che in tale sistema di produzione i singoli componenti dell'impasto vengono dosati mediante apposite bilance, comunemente denominate bilance per centrali di betonaggio;

Viste le norme emanate in materia dal Ministero dei lavori pubblici con sua circolare 11 settembre 1968, n. 5098;

Considerato che l'esattezza del dosaggio dei singoli componenti è elemento essenziale nella formazione dei conglomerati cementizi, e che, pertanto, si rende necessario, ai fini della tutela della fede pubblica, garantire la conformità ai requisiti metrologici regolamentari delle bilance usate nei processi industriali rivolti alla produzione del calcestruzzo preconfezionato;

Ritenuta l'opportunità di coordinare ed unificare le disposizioni fino ad ora emanate sugli strumenti destinati al dosaggio dei componenti delle miscele per lo impasto dei calcestruzzi;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

1. *Caratteristiche generali.*

1.1. Sono denominate « bilance per centrali di betonaggio » gli strumenti per pesare, particolarmente strutturati per essere inseriti nelle installazioni per la preparazione del calcestruzzo (centrali di betonaggio), formandone parte integrante e destinati al dosaggio dei diversi componenti delle miscele (cemento, inerti, acqua), ai fini della valutazione qualitativa del prodotto finito.

Le bilance suindicate si compongono delle seguenti parti essenziali:

1.1.1. Un apparecchio indicatore, ad equilibrio automatico o non, provvisto, o meno, di congegni ausiliari accessori, quali: dispositivi di predeterminazione delle pesate, con relative apparecchiature per la regolazione e l'arresto del flusso del prodotto da misurare; dispositivi per la registrazione ed impressione del peso; dispositivi per la trasmissione dei risultati della pesata ad apposito indicatore ausiliario, ubicato a distanza, ovvero a macchine contabili;

1.1.2. Un sistema di leve aeree per il sostegno e la riduzione del carico, di tipo regolamentare, fulcrato su apposita incastellatura di sostegno o sostenuto direttamente dalle strutture della centrale di betonaggio;

1.1.3. Un recipiente di raccolta del prodotto da pesare, di forma appropriata (a guisa di tramoggia), con portello di fondo per lo scarico di materiale pesato. Il portello può essere provvisto di congegno di apertura a comando manuale, o di servo-meccanismi a comando meccanico o pneumatico od elettrico, ovvero di dispositivo di scarico automatico.

In tutti i predetti casi i collegamenti di servo-meccanismo con l'incastellatura fissa devono essere tali da non provocare apprezzabili ostacoli alla mobilità dello strumento.

1.2. Sulla stessa incastellatura di sostegno di cui al punto 1.1.2. possono essere montate due o più bilance, della stessa portata, o di portate diverse, destinate al dosaggio dei vari componenti della miscela da versare, a pesata ultimata, in una sottostante tramoggia di raccolta.

Gli strumenti possono avere in comune dispositivi accessori, quali, in particolare, i dispositivi di predeterminazione delle pesate, o di segnalazione del peso a distanza.

In sede di verificazione prima e periodica, i predetti strumenti sono considerati, a tutti gli effetti, come ciascuno a sé stante.

1.3. Le caratteristiche costruttive ed i requisiti metrologici degli strumenti devono corrispondere alle norme regolamentari vigenti ed, in particolare, alle prescrizioni in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215.

I valori dell'errore massimo tollerato e della sensibilità sono quelli stabiliti, in relazione al tipo di strumento ed alla sua portata, dalle rispettive tabelle di cui all'art. 64 del regolamento, modificato col precitato decreto presidenziale.

1.3.1. Nelle bilance a funzionamento automatico può essere ammesso che, il valore ponderale màssimo delle divisioni del quadrante sia diverso da quello indicato, in relazione alle rispettive portate, dalla tabella *h*) del predetto art. 64, senza eccedere dai valori stabiliti dalla tabella stessa per il gruppo di portate immediatamente superiori. E' consentito altresì che l'ampiezza minima delle suddivisioni sia ridotta a 1,3 mm, a condizione che la lettura dei quadranti possa essere agevolmente operata.

1.3.2. Gli strumenti di cui al precedente numero 1.3.1. devono recare, sul quadrante o in altro luogo dell'involucro, l'iscrizione « bilancia per centrali di betonaggio », od altra consimile.

1.4. Negli strumenti di qualunque tipo, gli organi di sostegno del carico devono essere strutturati in modo da consentire l'applicazione di un quantitativo di pesi legali pari alla portata massima dello strumento stesso, con limite di 1 tonnellata per strumenti aventi portata uguale o superiore a tale valore, per l'esecuzione delle prove di verificazione di cui al successivo numero 3.5.

1.5. Sui quadranti, o su altra idonea parte dell'involucro degli strumenti di qualunque tipo, in aggiunta alle consuete iscrizioni regolamentari può essere indicata la ragione sociale del fabbricante della centrale di betonaggio o dell'utente della medesima, od altra equivalente iscrizione identificatrice.

Art. 2.

2. *Modalità di ammissione alla verificazione metrica.*

2.1. Sono ammessi alla verificazione prima, senza altra formalità, a condizione che nelle loro singole parti e nelle modalità di funzionamento, corrispondano alle norme regolamentari vigenti ed alle caratteristiche generali di cui al precedente art. 1, i seguenti tipi di strumenti:

2.1.1. Strumenti ad equilibrio non automatico e cioè tali che il loro organo indicatore sia costituito da un giogo di stadera, o di bilancia a rapporto, o da un giogo di bilancia con masse calanti, a rapporti multipli, con o senza dispositivi accessori di tipo regolarmente ammesso.

2.1.2. Strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico, la cui testata indicatrice appartenga a strumento regolarmente ammesso alla verificazione metrica — ivi comprese le testate di bilance a molla e quelle a proiezione ottica — con, o senza, masse addizionali; con, o senza, dispositivi ausiliari la cui applicazione risulti parimenti ammessa.

2.1.2.1. La concessione di cui al precedente numero 2.1.2. è subordinata alle seguenti condizioni:

che lo sforzo di carico applicato al tirante non sia superiore a quello dello strumento originario;

che le testate indicatrici non rechino varianti nelle caratteristiche previste dal provvedimento di approvazione o dalle sue successive modifiche.

2.2. L'ammissione alla verificazione metrica è subordinata alla preventiva emanazione di apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per la fabbricazione metrica, nei seguenti casi:

2.2.1. Strumenti di qualunque tipo, a funzionamento automatico o non, che presentino, nelle loro modalità di funzionamento e nelle caratteristiche costruttive di una o più delle loro parti, modificazioni ed aggiunte nei confronti dei tipi considerati dalle norme regolamentari vigenti.

2.2.2. Strumenti, ad equilibrio automatico o semiautomatico, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 2.1.2. e 2.1.2.1. e cioè le cui testate indicatrici od i cui dispositivi accessori, benchè di tipo già ammesso, rechino modificazioni ed aggiunte nelle caratteristiche costruttive previste dai rispettivi provvedimenti di approvazione.

2.2.3. Strumenti ad equilibrio automatico e semiautomatico, ivi comprese le bilance a proiezione ottica, le bilance a molla, le bilance a funzionamento elettronico e gli strumenti, in genere, di nuova concezione, il cui tipo non sia stato ancora ammesso alla verificazione metrica.

2.2.4. Gruppi di due o più strumenti, montati sulla stessa incastellatura, come indicato al numero 1.2., il cui funzionamento risulti coordinato, in un unico processo operativo, mediante apposita apparecchiatura di programmazione od automazione.

Art. 3.

3. *Verificazione prima.*

3.1. I fabbricanti di bilance per centrali di betonaggio sono tenuti all'osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento per la fabbricazione metrica, circa il loro obbligo di sottoporre gli strumenti alla verificazione prima ed alla legalizzazione, indipendentemente dall'uso che farà di esse il futuro acquirente.

3.2. Nella verificazione prima si osservano le norme stabilite dalla regolamentazione vigente, tenendo conto che gli strumenti devono rispondere ad un triplice ordine di prescrizioni, e cioè:

a) quelle relative agli strumenti per pesare ordinari, con leve aeree;

b) quelle relative alle caratteristiche degli strumenti con testata automatica: con, o senza, aste ausiliarie di stadere; con, o senza, dispositivi ausiliari di predeterminazione o di segnalazione a distanza, ecc. (quando si tratti di bilance automatiche o semi-automatiche);

c) quelle relative alle caratteristiche generali indicate dall'art. 1 del presente decreto.

3.3. La verificazione prima si effettua presso l'officina del fabbricante, o, facoltativamente, sul luogo di installazione.

3.4. Per quanto attiene alle caratteristiche di cui alla lettera *b*) una particolare cura dovrà essere posta nell'accertamento dei requisiti peculiari delle molle. A tal fine le molle stesse potranno formare oggetto di esame preliminare.

E', inoltre, in facoltà dell'ispettore metrico di richiedere l'effettuazione di prove sistematiche di fatica, qualora sorga il fondato dubbio che le molle impiegate non corrispondano alle caratteristiche prescritte dal provvedimento di approvazione.

3.5. Nella verificazione sul luogo di installazione degli strumenti montati in esemplare singolo o in serie di più esemplari, possono essere adottate, in quanto applicabili, quando gli strumenti stessi siano di portata superiore ad una tonnellata, le norme di verificazione di cui all'art. 6, comma *b*), del decreto ministeriale 1° marzo 1937, n. 2012; può farsi ricorso, cioè, per l'aliquota di carico eccedente una tonnellata, all'impiego di carichi frazionati, da controllare a mezzo di idonei strumenti ausiliari.

3.6. Per i carichi non superiori ad una tonnellata, le prove devono però effettuarsi con l'impiego di pesi legali.

Art. 4.

4. *Verificazione periodica.*

4.1. La verificazione periodica delle bilance per centrali di betonaggio si effettua sul luogo di installazione dello strumento, con le stesse norme stabilite dal precedente art. 3, per la verificazione prima.

4.2. La verificazione periodica è obbligatoria quando l'utente faccia uso dello strumento per determinazioni quantitative — dirette od indirette — del prodotto finito, in rapporto con terzi, o per garantire a terzi, quantitativamente, le percentuali di taluni componenti del prodotto finito.

4.3. La verificazione periodica è parimenti obbligatoria quando l'utente, anche se non effettui operazioni di compravendita di calcestruzzo preconfezionato in rapporto con terzi, sia tenuto a fare uso di uno strumento legale per l'effettuazione di operazioni di dosaggio, rivolte a conferire alla miscela determinate caratteristiche qualitative, in adempimento di norme imposte da altre autorità competenti, sotto il profilo della sicurezza.

4.4. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla verificazione periodica delle bilance per centrali di betonaggio, ma non dall'obbligo della verificazione degli strumenti metrici da essi detenuti, gli utenti che, pur risultando iscritti sugli Stati comunali, dichiarino di non usare le suddette bilance nelle determinazioni quantitative e qualitative di cui ai precedenti numeri 4.2. e 4.3.

4.4.1. Sugli strumenti esonerati dalla verificazione periodica ai sensi del precedente comma, dovrà essere apposta la seguente iscrizione: « Strumento riservato ad usi interni di fabbrica - Ne è vietato l'impiego in rapporto con terzi ».

Art. 5.

5. *Legalizzazione - Diritti metrici.*

5.1. La legalizzazione che segue la verificazione prima e quella che segue la verificazione periodica, si effettuano con le norme stabilite, per i diversi tipi di strumenti, dalla regolamentazione vigente; tenendo conto, per gli strumenti automatici e semi-automatici, delle modalità indicate dai rispettivi provvedimenti di approvazione.

5.2. I diritti di verificazione prima delle bilance per centrali di betonaggio, a funzionamento automatico o non, sono i medesimi di quelli dovuti per gli strumenti per pesare di corrispondente tipo e di pari portata.

Art. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli sono applicabili a qualsiasi tipo di strumento che, presentando caratteristiche analoghe a quelle indicate dall'art. 1, sia destinato, anzichè a centrali di betonaggio, a consimili impianti di pesatura.

Art. 7.

7. *Norme transitorie e finali.*

7.1. Le disposizioni emanate a norma dell'art. 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che siano contrastanti od incompatibili con le disposizioni del presente decreto ed i provvedimenti ministeriali di concessione di esonero dall'obbligo della verificazione metrica, emanati ai sensi dell'art. 8 del precitato regolamento, sono abrogati.

7.2. Le bilance per centrali di betonaggio non conformi alle norme del presente decreto ma che siano state costruite secondo le disposizioni di cui ai rispettivi provvedimenti di ammissione (decreti e circolari ministeriali) saranno ancora ammesse alla verificazione prima, purchè presentate entro due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

7.2.1. Gli strumenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano muniti dei bolli di verificazione prima e quelli di cui al precedente n. 7.2., continueranno ad essere ammessi, fino ad esaurimento, alle verificazioni periodiche successive.

7.3. Le « bilance per centrali di betonaggio » di tipo non regolamentare, la cui produzione era stata a suo tempo consentita in esenzione dall'obbligo dalla verificazione metrica, potranno essere ancora costruite e poste in vendita entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti condizioni:

7.3.1. che gli strumenti siano destinati ad utenti che godono dell'esonero dall'obbligo della verificazione periodica, di cui al precedente numero 4.4.;

7.3.2. che sugli strumenti sia apposta la consueta iscrizione indicante il divieto di uso in rapporto con terzi.

7.4. I costruttori degli strumenti di cui al precedente numero 7.3., che intendono proseguire nella loro attività, dovranno, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ridurre a forma legale gli strumenti di propria produzione, ottemperando, a tal fine, a tutti gli adempimenti ad essi derivanti dalla osservanza del presente decreto.

7.5. Le bilance per centrali di betonaggio già costruite in esenzione dall'obbligo della verificazione e della legalizzazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno installate in opera presso utenti che ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 4.2. e 4.3. siano tenuti all'obbligo della verificazione periodica, saranno soggette alle seguenti prescrizioni:

7.5.1. se saranno riscontrate sostanzialmente conformi alle caratteristiche costruttive di cui all'art. 1 e rispondenti ai requisiti metrologici regolamentari, verranno ammesse alla verificazione e regolarmente legalizzate;

7.5.2. se risulteranno non conformi alle caratteristiche costruttive di cui all'art. 1, ma rispondenti ai requisiti metrologici regolamentari, o tali da acquisirli mediante opportuna revisione, saranno parimenti ammesse alla verificazione e, dopo l'eventuale riparazione, ammesse alla legalizzazione. In questo caso, per una opportuna differenziazione dal caso precedente, accanto ai bolli permanenti sarà applicato anche il contrassegno a testa d'aquila;

7.5.3. se risulteranno non conformi alle precitate caratteristiche costruttive, nè rispondenti ai requisiti metrologici regolamentari, nè suscettibili di acquisirli mediante revisione, saranno poste fuori d'uso e l'utente di esse dovrà essere invitato a provvedersi di uno strumento legale, entro e non oltre il corrente biennio 1969-70.

7.6. Gli utenti degli strumenti considerati al n. 7.5. dovranno comunicare all'ufficio provinciale metrico competente per territorio il numero e l'ubicazione degli strumenti stessi. L'ufficio procederà ai necessari accertamenti, in relazione alle prescrizioni di cui ai numeri 7.5.1., 7.5.2. e 7.5.3.

Art. 8.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8814)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1969.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Tariffa 1C, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 13, relativa alla assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza;

Tariffa 5CO, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate di 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento del capitale;

Tariffa 12 (M.F.)-c.a., relativa all'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 12R (M.F.)-c.a., relativa all'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo di 3 % annuo;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedano l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite dai contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 16 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1230 del 26 settembre 1969. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1969-1970.

Con circolare n. 1230 del 26 settembre 1969, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1202 del 24 settembre 1968, ratificato con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1206 del 20 febbraio 1969, con cui sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1968-69;

Considerato che sono intervenuti elementi atti a modificare per la campagna 1969-70 le percentuali relative alla tabella « B » ed il conteggio relativo all'attribuzione dell'imposta di fabbricazione;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

i seguenti criteri per la

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1969-1970

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1969-70 vengono stabiliti come appresso.

1) I comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre 1969, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1969-70.

In ciascuna provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi comitati lo ritengano necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2) Gli stessi comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi base per un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1969-70, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella « A » per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° novembre 1969 al 30 aprile 1970.

TABELLA « A »

Grado di acidità delle sanse	Resa industriale in olio delle sanse				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35 .	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35 . .	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

3) Ai prezzi base, come sopra risultanti, i comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere, ai fini della determinazione del prezzo minimo, una quota dell'integrazione accordata ai produttori di olio di sansa grezzo ai sensi dell'art. 10 del regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

La quota dell'integrazione che sarà, dai comitati provinciali dei prezzi, riconosciuta ai venditori di sanse, quale complemento dei prezzi base di cui al punto 2), per la determinazione dei prezzi minimi, verrà calcolata applicando, per i vari gradi di acidità delle sanse, le percentuali indicate nella seguente tabella « B » all'importo determinato dall'ammontare della integrazione unitaria stabilita dalla C.E.E. moltiplicata per il quantitativo di olio estraibile da un quintale di sanse in base alla resa industriale riconosciuta dai comitati provinciali dei prezzi come indicato al punto 1). Dal risultato così ottenuto sarà detratta, nel caso sia in atto, l'imposta di fabbricazione sull'olio greggio per una somma pari all'importo unitario della imposta stessa, moltiplicato per la resa in olio della sansa fissata ai sensi del su indicato punto 1).

TABELLA « B »

Grado di acidità delle sanse	Percentuale dell'integrazione dovuta ai frantoiani nella campagna 1969-1970 %
6	65,770
7	64,897
8	64,026
9	63,154

Grado di acidità delle sanse	Percentuale dell'integrazione dovuta ai frantoiani nella campagna 1969-1970 %
10	62,281
11	61,410
12	60,540
13	59,665
14	58,794
15	57,922
16	57,333
17	56,744
18	56,156
19	55,567
20	55 —
21	54,106
22	53,235
23	52,363
24	51,490
25	50,619
26	49,463
27	48,308
28	47,153
29	45,997
30	44,892
da 31 a 35	37,629
oltre 35	23,129

4) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

5) Per la determinazione del prezzo base e della quota di integrazione delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nelle tabelle « A » e « B », i comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

6) Viene stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco stabilimento di estrazione, non dovrà essere comunque inferiore a L. 550.

7) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi si intendono per merce resa franco allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
MAGRÌ

Si raccomanda ai comitati provinciali dei prezzi di adottare le proprie decisioni relative ai prezzi suddetti entro il 31 luglio 1970, con provvedimento da pubblicare, anch'esso, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in conformità delle vigenti disposizioni.

Si raccomanda, inoltre, di adottare, in sede tecnica, tutte le cure necessarie affinchè la determinazione delle caratteristiche medie di resa industriale in olio e acidità corrispondano alle effettive condizioni della merce.

Gli stessi comitati sono, infine, pregati di dare assicurazione circa gli adempimenti richiesti e di inviare, a suo tempo, copia delle deliberazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento.

Roma, addì 26 settembre 1969

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato
MAGRÌ

(8970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Caltagirone

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 1969 è stato approvato il piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Caltagirone.

Copia di tale decreto munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata presso la sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Caltagirone a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(8953)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di argine del fiume Po, in comune di Caorso

Con decreto 14 aprile 1969, n. 431, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti argini Po nel V comprensorio idraulico in comune di Caorso (Piacenza); segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21, mappali 79-*b* (mq. 4240) e 81-*b* (mq. 4440) della superficie complessiva di mq. 8680 ed indicati nella planimetria rilasciata il 17 gennaio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8783)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villafranca

Con decreto 24 marzo 1969, n. 243, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex alveo del torrente Bagnone, in comune di Villafranca (Massa) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *B*, al foglio n. 5, mappale n. 4698, di mq. 770 ed indicata nella planimetria rilasciata il 16 maggio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8784)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grassobbio

Con decreto 27 marzo 1969, n. 378, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di pertinenza del fiume Serio in comune di Grassobbio (Bergamo) non censito antistante il mappale n. 1219 sub. del comune medesimo di mq. 6950 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 dicembre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(8826)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9007)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Imbriani » di Corato, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 18430/S - divisione II dell'8 agosto 1969, la cassa scolastica della scuola media statale « Imbriani » di Corato (Bari) è autorizzata ad accettare una donazione di L. 350.000 (trecentocinquantamila) per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi al « Prof. Francesco Testino ».

(8692)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « SS. Trinità » di Varallo Sesia, ad istituire una scuola per infermiere generiche.

Con decreto n. 300.10.III.89/4/2358 in data 23 luglio 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « SS. Trinità » di Varallo Sesia (Vercelli) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere generiche con sede presso l'ospedale medesimo.

(8691)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna « La Porcarella » (Ancona) e variazione della denominazione della stessa oasi in « Monteschiavo-Acquasanta ».

Con decreto ministeriale 13 settembre 1969, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria « La Porcarella » della estensione di ha. 1497, costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con decreto ministeriale 17 giugno 1968, nel territorio dei comuni di Poggio S. Marcello, Belvedere Ostrense, Castelplanio, Montecarotto-S. Marcello e Maiolati Spontini (Ancona), viene modificata nei suoi attuali confini mediante inclusione di terreni della superficie di ha. 1433 circa, ed assumerà, altresì, la denominazione di oasi « Monteschiavo-Acquasanta ».

La superficie dell'oasi « Monteschiavo-Acquasanta » viene, pertanto, determinata in ha. 2930 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Statale n. 76 fino al passo della vecchia strada provinciale Montecarottese - strada vecchia Montecarottese fino al bivio strada Cornacchia-strada Cornacchia fino alla colonia Catani-strada poderale fino al torrente Cornacchia - torrente Cornacchia fino alla colonia Gianfrenceschi-strada vecchia Carottese fino a casa Vento-Pozzetto di Castelplanio - lungo la strada provinciale « Montecarottese » fino alla scuola di Fossato - proseguimento della strada comunale fino alla strada provinciale « Ostrense Montecarottese » 2° tratto e da qui fino al 2° bivio con la strada provinciale « Acquasanta » lungo la strada provinciale Ostrense-Montecarottese » 1° tratto e per questa fino oltre la fornace - frazione di Belvedere Ostrense; quindi lungo la strada interpoderale in contrada Budasse fino alla colonia Carotti e da qui al torrente Granita - percorso tale torrente per circa km. 1,200 fino al ponte della strada comunale Acquasanta nel territorio del comune di San Marcello e per questa fino all'incrocio con la strada provinciale « Acquasanta » - strada comunale Montecappone; attraverso i comuni di San Marcello e Iesi fino alla strada statale n. 76 all'altezza della strada per Pantiere di Castelbellino fino a congiungimento con la vecchia strada provinciale di Montecarottese.

(8819)

Avviso di rettifica

Nel sunto del decreto ministeriale n. 7049/1718 del 4 giugno 1969, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco unico in Corato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'8 agosto 1969, ove è detto « . . . nella planimetria tratturale con i numeri *332* e 323. » leggasi « . . . nella planimetria tratturale con i numeri *322* e 323. »

(9060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.753.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8923)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.349.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8924)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.735.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8925)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.225.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8926)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.197.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8927)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.937.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8928)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.121.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8929)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.168.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8930)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.157.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8931)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.177.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8932)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.158.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 26 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,495	629,50	629,50	629,50	629,48	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,50	583,55	583,75	583,50	583,10	583,50	583,45	583,50	583,50	583,50
Fr Sv.	146,54	146,52	146,15	146,48	146,50	146,54	146,40	146,48	146,54	146,52
Kr D.	83,66	83,66	83,65	83,665	83,40	83,66	83,67	83,665	83,66	83,66
Kr N.	88,08	88,07	88,05	88,08	87,90	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08
Kr Sv	121,68	121,68	121,70	121,67	121,50	121,68	121,69	121,67	121,68	121,68
Fol	174,54	174,46	174,43	174,38	174,40	174,54	174,45	174,38	174,54	174,54
Fr B	12,50	12,51	12,522	12,5250	12,505	12,50	12,525	12,5250	12,50	12,50
Franco francese	113,15	113,12	113,18	113,19	113 —	113,15	113,22	113,19	113,15	113,10
Lst	1499,10	1499,20	1498,70	1499,20	1499,20	1499,10	1499,10	1499,20	1499,10	1499 —
Dm. occ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,351	24,3440	24,25	24,34	24,3475	24,3440	24,34	24,30
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,14	22,175	22,17	22,10
Peseta Sp.	9,02	9,02	9,02	9,0270	8,90	9,02	9,035	9,0270	9,02	9 —

Media dei titoli del 26 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	91 —
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni Esteri)	89,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,50
» » » » 1968-83	99,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,875
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	97,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,49
1 Dollaro canadese	583,475
1 Franco svizzero	146,44
1 Corona danese	83,667
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,68
1 Fiorino olandese	174,415
1 Franco belga	12,525
1 Franco francese	113,205
1 Lira sterlina	1499,15
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,346
1 Escudo Port.	22,157
1 Peseta Sp.	9,031

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONI CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1/59517 in data 9 luglio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 17 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

Art. 2.

Al concorrente che sarà assunto verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969
Registro n. 53 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 322

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Lauree ammesse*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in scienze agrarie:
in scienze forestali.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta - sulla prescritta carta bollata - in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi), 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo dello domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non assume responsabilità alcuna per i ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

Il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il tipo di laurea posseduto, nonchè la data e l'università in cui è stata conseguita;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari

volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti - ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio - per fatto di guerra o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), ed *h*)) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quelle di cui alla lettera *g*) se in base ad esse si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi statali valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato politico attivo nè quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di Ispettore: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato all'interessato; in caso di inidoneità egli potrà chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovrà far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi), 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di vista di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, l'interessato dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco a da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte, una pratica ed una orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse; saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui al citato allegato *B*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami s'intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copi in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso - il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento - scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito o di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito - ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso - ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi - ai fini della loro valutazione - debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A - 2 punti per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

Media di 30/30	punti 2 —
» da 29/30 a 29,9/30	» 1,70
» da 28/30 a 28,9/30	» 1,40
» da 27/30 a 27,9/30	» 1,10
» da 26/30 a 26,9/30	» 0,40

B - 3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali - ivi compreso il servizio statale di ruolo nel gruppo direttivo - pubblicazioni), secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova pratica, quello ottenuto nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e - in caso di parità di votazione complessiva - sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella graduatoria di merito.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per la immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

L'interessato sarà invitato dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — in caso di superamento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, se militare alle armi, dichiarazione del comando da cui dipende, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di altre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Ove l'interessato abbia già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati del presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), è esentato dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà eccertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa. Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito all'interessato. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato all'interessato e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

L'avente titolo all'assunzione sarà destinato all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato in Roma.

Il medesimo sarà nominato in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica a lui spettanti in base alle norme in vigore. Al fine della nomina a stabile, deve compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova (salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967). Qualora non consegua la nomina a stabile, serà esonerato dall'impiego, salvo quanto appresso detto se dipendente ferroviario.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di ispettore, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino saranno restituiti a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumano servizio nella sede assegnata e nel termine stabilito dall'azienda stessa, decadono dall'impiego. I dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

Allegato *A*

(Domanda su carta bollata)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa. — 00100 Roma

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . . a . . . . . (prov. . . . .) residente a . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 17 luglio 1969 per il concorso ad un posto di ispettore in prova — fra laureati in scienze agrarie o in scienze forestali — domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dello avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando su quale o su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

Allegato *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Prove scritte:

Una prova. — Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

Patologia vegetale: Classificazione delle malattie delle piante - Parassiti vegetali delle piante forestali e del legno già reciso - Malattie da essi provocate e rimedi relativi - Resistenza e immunità alle malattie - Reazione delle piante all'azione dei parassiti - Nemici naturali dei parassiti (lotta biologica).

Entomologia: Morfologia, sistematica e biologia degli insetti dannosi alle piante - Insetti dannosi alle piante forestali ed al legno già reciso - Malattie da essi provocate e rimedi relativi - Nemici naturali degli insetti parassiti (lotta biologica).

Molluschi dannosi al legno - Mammiferi dannosi alle piante forestali.
Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.

Una prova. — Svolgimento di un tema scritto di tecnologia del legno, su uno dei seguenti argomenti:

Generalità sul legno - Importanza ed impieghi del legno.
Riconoscimento delle qualità tecnologiche del legno, dallo esame dell'albero in piedi.
Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecnologiche del legno.
Importanza dei boschi ed effetti del disboscamento.
Stagionatura naturale ed artificiale. Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.
Caratteri del legno stagionato e suo riconoscimento.
Caratteri del legno vaporizzato e suo riconoscimento.
Legno compensato - Pannelli multistrati - Paniforti - Lastronati - Impiallacciature - Pannelli di legno sfibrato - Agglomerati di legno.
Difetti dei legnami e loro riconoscimento. Alterazioni dovute ad agenti fisici o biologici e loro riconoscimento. Metodi e sostanze usate nella conservazione del legno. Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservanti iniettate nel legno.
Controllo biologico della efficienza dei processi di conservazione in base alla resistenza conferita al legno all'attecchimento dei funghi lignivori.
Prodotti della distillazione del legno e industria relativa.
Proprietà fisiche e meccaniche del legno. Calcoli statistici e controlli e strutture in legno.
Caratteri organolettici Peso specifico - Umidità - Durezza - Resistenze meccaniche e metodi di prova secondo le norme U.N.I.
Nozioni su succedanei e surrogati del legno.

Prova pratica: da eseguire su campioni di legnami più comunemente usati nel campo ferroviario.

La prova consisterà nel riconoscimento macroscopico e microscopico di un campione di legno:

sul riconoscimento microscopico dei materiali usati nella fabbricazione della carta (pasta di legno meccanica e chimica);
sul riconoscimento, con mezzi chimici, dei materiali usati per la coltura della carta.

Prova orale: la prova orale verterà, oltre che sui programmi delle prove scritte e pratica, anche su quanto segue:

Botanica:

Citologia - istologia - organigrafia generale - organografia del fusto, radici e foglie.
Riproduzione e sessualità.
Ricambio dell'acqua - Nutrizione generale.
Enzimi - Catabolismo - Organicazione del carbonio, zolfo, ferro, azoto, ecc.
Nutrizione eterotrofa - Accrescimento e sviluppo - Fattori della inibizione mitotica - Tropismi - Fisiologia della fioritura - Movimenti - Fitogeografia - Fitosociologia.
Schizofite - Protofite - Eufite (Clorofite - Briofite - Pteridofite - Gimnosperme - Angiosperme.
Piante spontanee infestanti.
Botanica forestale - Selvicoltura generale - Alpicoltura - Tecnologia forestale - Estimo forestale - Estimo agrario - Diritto forestale.
Principali specie vegetali arboree, dalle quali si possono ricavare traverse ferroviarie, pali, travi, tavolame, ecc.
Incollaggi del legno: tipi di colle e metodi di applicazione.
Specie vegetali usate nella fabbricazione delle paste di legno e cellulosa.
Nozioni sulla fabbricazione della carta - Collature delle carte - Patinatura.
Sughero: notizie ed usi.
Diserbanti e diserbamento con particolare riguardo alle necessità dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Tecnica Botanica: Miscroscopio - apparecchi microfotografici e loro uso.

Esami miscroscopici che non richiedono Sezioni - Riconoscimento di amidi, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali, anche in miscugli, come polveri, segature e simili.
Sezioni, a mano e con microtomi, di parti vegetali - Inclusioni - Metodi di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali - loro applicazione alla botanica applicata.
Il tessuto legnoso in particolare - Tecnica dell'esame microscopico del legno, per l'identificazione della specie botanica.
Riconoscimento macroscopico e microscopico dei principali legnami, con speciale riguardo a quelli impiegati nelle costruzioni ferroviarie - Metodo istologico e metodo cromatografico.

Microbioligia e tecnica microbiologica:

Nozioni fondamentali di microbiologia - Esame microscopico dei microrganismi, fissaggio, sostanze coloranti e metodi di colorazione, esame in goccia pendente.
Terreni generali ed elettivi di coltura.
Tecnica delle colture aerobiche ed anaerobiche. Isolamento in colture pure dei microganismi in generale ed in particolare dei funghi lignivori.
Isolamento dei microrganismi dall'acqua e dal terreno.
Fermenti e fermentazioni.

Geografia:

Geografia commerciale dell'Europa.
Fitogeografia - Distribuzione geografica delle principali specie botaniche.

Organizzazione e infortunistica:

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

Esami facoltativi:

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(8649)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Lombardia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a cinquantasette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Lombardia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un

precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai nn. 11), 12) e 13), dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti ed assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione dei prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità spe-

ciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . il .
(2)
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a cinquantasette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva per le unità territoriali dell'istituto nella Lombardia quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) .

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso .
e di essere cessat . . a causa di . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione .
. .

. . l sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . .

. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . .
. . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1 - I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2 - I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3 - I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4 - I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5 - Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente la pubblicazione delle graduatorie relative all'immissione dei professori ciechi nel ruolo degli insegnanti di scuola media.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), n. 23 del 5 giugno 1969, sono state pubblicate le graduatorie formulate ai sensi della legge 29 settembre 1967, n. 946, relative all'immissione dei professori ciechi nel ruolo degli insegnanti di scuola media.

(8938)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per il conferimento di posti di insegnante tecnico-pratico nella scuola di avviamento professionale a tipo agrario, della scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile e negli istituti di istruzione tecnica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), n. 23 del 5 giugno 1969, sono state pubblicate le graduatorie formulate ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, relative al conferimento di posti di insegnante tecnico-pratico nella scuola di avviamento professionale a tipo agrario, nella scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile e negli istituti di istruzione tecnica.

(8939)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per il conferimento di posti di direzione con insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, agrario e marinaro.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), n. 23 del 5 giugno 1969, sono state pubblicate le graduatorie per il conferimento di posti di direzione con insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, agrario e marinaro ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(8940)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'educazione musicale nelle scuole medie.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 26-27 del 26 giugno-3 luglio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'educazione musicale nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(9011)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nell'art. 5 del « Concorso per esami e per titoli ad otto posti di educatore aggiunto in prova », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 settembre 1969, il paragrafo 1) del quinto comma va sostituito dal seguente:

1) nozioni di storia d'Italia dal 1815, con particolare riferimento al periodo iniziatosi con la seconda guerra mondiale;

il paragrafo 1) del sesto comma va completato, previa eliminazione del punto e virgola finale, con l'aggiunta del seguente periodo: *« nonchè legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente norme in materia di adozione ordinaria e speciale; »*

il paragrafo 2) del sesto comma va sostituito dal seguente:

2) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili;

(9059)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva, riservato al personale comunque in servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica almeno dal 30 giugno 1966.

Le prove scritte del pubblico concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, riservato al personale comunque in servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, almeno dal 30 giugno 1966 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 2 ottobre 1968, avranno luogo in Roma presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in via Parigi, 11, alle ore 8,30 dei giorni 4, 5 e 6 dicembre 1969.

(8966)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1648 in data 31 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Imperia, nonchè le proposte dell'ordine dei medici della provincia di Imperia e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Minnioto dott. Vincenzo, direttore di Sezione della prefettura di Imperia;

De Lellis dott. Bruno, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bentivoglio dott. prof. Franco, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Sanremo;

Zaccagna dott. Carlo Alberto, libero professionista in ostetricia e ginecologia;

Salvadori Cosma, presidente del collegio delle ostetriche della provincia di Imperia.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Luigi Lo Prejato, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, secutivi all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, nonchè in quello dei comuni interessati.

Imperia addì, 3 settembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(8705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10045 del 14 luglio 1969, con cui sono state dichiarate le vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della Provincia al 30 novembre 1964;

Visti gli atti dai quali risulta che la vincitrice Orlando Tindara ha rinunziato alla nomina per la condotta del comune di Graniti; che la vincitrice Galletta Filippa ha rinunziato alla nomina per la condotta di Reitano ed a quella di Graniti; che la vincitrice Fragale Antonina ha rinunziato alla nomina per la condotta della frazione di Filicudi di Lipari; che la vincitrice De Matteo Concetta ha rinunziato alla nomina per la condotta di Stromboli;

Considerato che occorre procedere alle variazioni di assegnazione dei posti di condotta in rapporto all'ordine di graduatoria delle concorrenti, alle sedi da esse chieste in ordine di preferenza ed alla loro dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica parziale del provvedimento indicato in premessa, sono assegnate ai posti di condotta ostetrica rimasti vacanti per rinunzia, le seguenti concorrenti:

1) Fragale Antonina alla condotta del comune di Graniti;
2) De Matteo Concetta alla condotta del comune di Reitano;
3) Giuliano Maria F.sca alla condotta della frazione Stromboli del comune di Lipari;
4) Casablanca Giovanna alla condotta della frazione Filicudi del comune di Lipari.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati per la esecuzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nei modi e termini di legge.

Messina, addì 31 agosto 1969

Il medico provinciale: BROCCIO

(8577)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 745 del 15 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 1° aprile 1969, con il quale, fra l'altro, il dott. Giuseppe Ferraro, collocato al secondo posto nella graduatoria generale del pubblico concorso a due posti di medico condotto vacanti in provincia di Ragusa al 30 novembre 1966, è stato dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Giarratana;

Considerato che il dott. Giuseppe Ferraro ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 744 del 15 marzo 1969 e pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 1° aprile 1969;

Considerato che nella graduatoria generale di cui al decreto sopra citato, al dott. Ferraro segue immediatamente il dottor Saverio Trapani, nato a Giarratana il 2 gennaio 1928, il quale ha indicato in ordine preferenziale la sede di Giarratana;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Saverio Trapani è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Giarratana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ragusa, del comune interessato ed a quello di questo ufficio.

Ragusa, addì 11 settembre 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

(8833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la nota in data 23 agosto 1969, con la quale il sindaco del comune di Monte S. Giacomo comunica che il dott. Savino Donato ha rinunziato alla condotta medica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Savino Donato;

Considerato che il dott. Matteo Antonio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Matteo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Monte S. Giacomo.

Il sindaco del comune di Monte S. Giacomo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 12 settembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(8832)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.